



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.	1186
del	3 SET, 2020

Oggetto: Convenzione con l'I.P.R. Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Relazionale Napoli, per l'attività di tirocinio formativo e professionale degli allievi iscritti alla medesima Scuola e la ASL BARI.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Delibera n. 1492 del 05.09.2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Funzionario Amministrativo di Direzione Generale - Direzione Sanitaria Aziendale Avv. Gianpaolo Parisi e dal Dirigente Medico di Direzione Sanitaria Aziendale Dott.ssa Simona Mudoni che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO :

- che con nota acquisita dal protocollo generale D.G. n. 115947/1 del 05.08.2020, l'I.P.R. Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Relazionale Napoli ha chiesto l'accensione di una convenzione per l'esecuzione e per l'attuazione delle attività di tirocinio e di formazione degli studenti della medesima Scuola presso le Strutture della ASL BARI;
- che con la citata nota l'Istituto in parola ha trasmesso due copie in originale dello schema di convenzione;

RITENUTO :



- di accendere per 1 (uno) anno la convenzione con l'I.P.R. Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Relazionale Napoli, a partire dalla data di sottoscrizione, per la frequenza del tirocinio di formazione degli studenti del *cursus studiorum* medesimo presso le Strutture della ASL BARI, come da schema allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRECISATO :

- che l'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale;
- che l'Istituto *ut supra* ha l'obbligo di far osservare le disposizioni organizzative - operative ed i provvedimenti aziendali impartiti in tema di sicurezza e di igiene del lavoro in vigore presso le strutture dell'ASL Bari;
- che lo stesso Istituto dovrà far osservare scrupolosamente ai soggetti autorizzati le disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Generale di Protezione dei Dati (GDPR) UE 679/2016 e D.Lgs 196/2003, nonché, quanto disposto dal responsabile per il trattamento dei dati della struttura ove sono inseriti; è altresì tenuto a non far utilizzare, trasmettere e diffondere dati, informazioni e/o circostanze di cui si venga in possesso o a conoscenza in occasione delle relative attività oggetto della presente convenzione;

EVIDENZIATO :

- che la convenzione non comporta in generale impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL Bari, importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti al presente accordo convenzionale sono a carico dell'Istituto in parola;
- che la copertura assicurativa viene integralmente rimessa a carico dell'I.P.R. Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Relazionale Napoli per eventuali infortuni sul lavoro, per malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi, rischi derivanti dall'espletamento delle attività in oggetto, restando fin d'ora convenuto che la ASL Bari rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo come da normativa vigente;
- che l'ASL Bari è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione;
- che le parti convengono che per le controversie di qualsiasi natura, derivanti dall'esecuzione del presente accordo stipulato, se non potessero essere risolte bonariamente, saranno devolute all'organo competente previsto dalla vigente normativa. In via esclusiva il *forum* di competenza è quello di Bari;
- che per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia;

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE	AVV. GIANPAOLO PARISI	
IL DIRIGENTE MEDICO D.S.A.	DOTT.SSA SIMONA MUDONI	

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

Assunto quanto in premessa.

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono completamente acquisite e che formano parte essenziale e fondamentale del presente atto dispositivo.

DELIBERA

- di prendere atto che la narrativa sopra riportata è ritenuta parte costitutiva e basilare della presente disposizione deliberativa;
- di approvare la convenzione allegata con l'I.P.R. Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Relazionale Napoli, che costituisce parte integrante del presente provvedimento deliberativo;
- che la presente convenzione ha la durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e non è ammesso il rinnovo tacito;
- di rimettere all'I.P.R. Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Relazionale Napoli la copertura assicurativa per eventuali infortuni o danni eventualmente subiti da dipendenti, pazienti e/o terzi causati nel corso dell'esecuzione della convenzione, ovvero, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione o ad essa riferibili, restando fin d'ora convenuto che la ASL BARI rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo come da normativa vigente;
- di specificare che l'attività oggetto del presente accordo convenzionale non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale e non comporta impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL BARI; importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico dell'I.P.R. Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Relazionale Napoli;
- di precisare che l'ASL BARI è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni concernenti la convenzione in oggetto;
- di convenire che per le controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere dalla presente convenzione, qualora le parti non dovessero definire bonariamente, sarà esclusivamente competente il Foro di Bari;
- di trasmettere copia del presente provvedimento all'I.P.R. Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Relazionale Napoli via E. Alvino n. 157 – 80129 Napoli;
- di trasmettere, in particolare, copia del presente atto al fine dell'espletamento delle susseguenti e correlate attività di tirocinio pratico-formativo alla Responsabile Attività Tirocini e Rapporti con le Università e Enti di Formazione della ASL BARI, Dott.ssa I. Fiorentino, e, per il suo tramite, ai Referenti competenti preposti;

Il Dirigente Responsabile del Procedimento sulla base della propria istruttoria e proposta ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità; nel sottoscrivere il presente atto, evidenzia che lo stesso non comporta alcun onere, ovvero alcun costo a carico della ASL BARI.

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO (ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Relazionale, con sede in Napoli, via Enrico Alvino 157, partita IVA 07584050632, nella persona del suo Legale Rappresentante, Prof. Luigi Baldascini nato a Casal di Principe (CE), il 21/01/1950, C.F. BLDLGU50A21B872I,

E

Nome dell'Azienda/Ente ospitante ASL BARI
con sede legale in BARI Via L. RE STARITA n. 6
cap. 70123 C.F. /// e P.I. 06534340721
nella persona del suo Direttore/presidente/rappresentante legale DOTT. ANTONIO SANGUEPOLCE
nato a LECCE il 27/10/62 C.F. SUNNTM62R 27E 506A

PREMESSO CHE

- L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno centoventi (120) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i¹ prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

L'Azienda/Ente ospitante..... ASL BARI assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda/Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di..... per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

¹ Circolare MIUR, prot. n. 2563 del 29.5.2008.



ART. 1

L'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale

ART. 2

L'Istituto è tenuto a far osservare scrupolosamente ai propri studenti le disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Generale di Protezione dei Dati (GDPR) UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii.; nello specifico, lo studente non può utilizzare, trasmettere e diffondere dati, informazioni e/o circostanze di cui venga in possesso o a conoscenza in occasione delle relative attività oggetto della presente convenzione.

ART. 3

La presente convenzione ha la durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e non è ammesso il rinnovo tacito

ART. 4

La Convenzione non comporta in generale impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL BARI, importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti al presente accordo convenzionale sono a carico dell'ENTE PROPONENTE

ART. 5

La copertura assicurativa viene integralmente rimessa a carico dell'ENTE PROPONENTE per eventuali infortuni, per malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi, rischi derivanti dall'espletamento delle attività in oggetto, restando fin d'ora convenuto che la ASL BARI rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo come da normativa vigente

ART. 6

L'ASL BARI è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione

ART. 7

Le parti convengono che per le controversie di qualsiasi natura, derivanti dall'esecuzione del presente accordo stipulato, se non potessero essere risolte bonariamente, saranno devolute all'organo competente previsto dalla vigente normativa. In via esclusiva il *forum* di competenza è quello di Bari

ART. 8

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia

ART. 9

La presente Convenzione viene redatta ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 come modificato dal D.P.R. 30.12.1982 n. 955 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 comma 2, e 39 del D.P.R. 26.04.1986 N. 131; in ogni caso imposta di registro, di bollo ed ogni eventuale onere accessorio in merito sono a carico dell'ENTE PROPONENTE

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo Bari data - 3 SET, 2020

Rappresentante Legale
Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia Relazionale

Direttore/presidente/rappresentante legale

Ente/Azienda ospitante



Si dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, e in particolare delle condizioni di cui all'art. 7: *“Le parti contraenti approvano, in particolare, la scelta del foro esclusivo di Bari, effettuata al precedente art. 7, per la soluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra le stesse, in relazione all'esecuzione della presente convenzione.”*

Rappresentante Legale
Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia Relazionale

Direttore/presidente/rappresentante legale

Ente/Azienda ospitante



